



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n.16159 in data 07/05/2025, con cui la Compagnia della Vela A.s.d. di Venezia ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione, in occasione della manifestazione velica denominata "Regata delle Nazioni – Trofeo Salone Nautico", che si svolgerà domenica 1° giugno 2025 nel campo di regata provvisorio antistante l'Isola di San Servolo - Canale di San Marco nel Comune di Venezia, con la partecipazione di circa n. 8 (otto) imbarcazioni tipo SB20;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nel canale lagunare marittimo di competenza, interessato dalla manifestazione di che trattasi, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n. 10/2023, in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTO: il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n. 24772 del 25/06/1998 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che domenica **1° giugno 2025**, dalle ore 12:00 alle ore 16:00, nel campo di regata provvisorio antistante **l'Isola di San Servolo - canale di San Marco** nel Comune di Venezia, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico, con centro nel punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 25' 19" N – Long. 012° 21' 25" E, e raggio 200 (duecento) metri, si svolgerà una manifestazione velica denominata "Regata delle Nazioni – Trofeo Salone Nautico", alla quale parteciperanno circa n. 8 (otto) imbarcazioni tipo SB20.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo marittimo interessato dalla manifestazione velica di che trattasi è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio a tutte le unità navali, con esclusione di quelle partecipanti alla stessa e del Comitato organizzatore.

Tutte le unità in transito in prossimità del campo di regata, prestino la massima attenzione procedendo alla minima velocità di governo e adottando ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali situazioni di pericolo ed interferenze con le unità partecipanti alla manifestazione.

Articolo 2

(Prescrizione per il Comitato organizzatore)

Il Comitato organizzatore deve posizionare le boe delimitanti il campo di regata dopo le ore 11:30 del 1° giugno 2025, avendo cura di non intralciare la navigazione alle unità del servizio pubblico di linea in uscita dal Canale dell'Orfano.

Prima dell'inizio della manifestazione Il Comitato organizzatore deve prendere contatti con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (0412405745), comunicando il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti alla regata.

Al termine della regata, il Comitato organizzatore deve provvedere alla rimozione delle boe e di ogni altro segnalamento eventualmente installato.

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da non consentire il regolare svolgimento della manifestazione, a giudizio del responsabile del Comitato organizzatore, la medesima dovrà essere sospesa.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. in data 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI**

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

CAMPO DI REGATA PROVVISORIO ANTISTANTE L'ISOLA DI SAN SERVOLO – CANALE DI SAN MARCO

